



ITA 1002-1:2020  
Traduzione dello standard  
PEFC ST 2002-1:2020

# Requisiti per l'implementazione del Sistema di Diligenza Dovuta PEFC EUDR (PEFC EUDR DDS)



**PEFC**  
**INTERNAZIONALE**  
 **Modulo**  
**STANDARD**

**Associazione**  
**PEFC Italia**  
Via Pietro Cestellini, 17  
06135 Perugia

**T.** 075.7824825  
075.5997295  
**e.** [info@pefc.it](mailto:info@pefc.it)  
[www.pefc.it](http://www.pefc.it)

### **Avviso di copyright**

© PEFC Council 2024

Questo standard è protetto da copyright di proprietà del PEFC Council. Il documento è liberamente disponibile sul sito web del PEFC Council [www.pefc.org](http://www.pefc.org) o su richiesta.

Nessuna parte di questo standard può essere modificata o emendata, riprodotta o copiata, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali senza il permesso del PEFC Council.

La versione ufficiale del documento è in inglese. Le traduzioni del documento possono essere richieste al PEFC Council o agli organi nazionali del PEFC. In caso di dubbi sull'interpretazione linguistica, fa fede la versione inglese.

**Nome del documento:** Requisiti per l'implementazione del sistema di Diligenza Dovuta PEFC EUDR

**Titolo del documento:** PEFC ST 2002-1:2024

**Approvato da:** Assemblea generale del PEFC

**Data:** 2024-07-20

**Data di emissione:** 2024-07-20

**Data di entrata in vigore:** 2024-07-20

# Contenuti

1.	Ambito di applicazione.....	7
2.	Riferimenti normativi.....	7
3.	Termini e definizioni.....	8
4.	Requisiti del sistema di diligenza PEFC EUDR (DDS).....	16
4.1	Generale.....	16
4.2	Requisiti aggiuntivi del sistema di gestione.....	17
4.3	Requisiti aggiuntivi per l'identificazione del materiale in entrata.....	17
4.4	Requisiti aggiuntivi per la dichiarazione dei prodotti in uscita.....	18
5.	Raccolta di informazioni.....	19
5.1	Generale.....	19
6.	Valutazione del rischio.....	21
6.1	Generale.....	21
6.2	Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività in cui si è verificata la deforestazione e/o il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.....	23
6.3	Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività non conformi alla legislazione del Paese di produzione.....	24
6.4	Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività in cui la capacità della foresta di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso sostenibile a lungo termine, o siano presenti alberi geneticamente modificati.....	26
6.5	Valutazione del rischio che i prodotti interessati siano mescolati con fonti controverse e/o prodotti non conformi a livello di catena di approvvigionamento.....	27
7.	Motivate Preoccupazioni.....	28
8.	Mitigazione del rischio.....	29
8.1	Generale.....	29
8.2	Richiesta di informazioni, dati e documenti supplementari.....	29
8.3	Audit.....	30
8.4	Misure correttive.....	30
9.	Presentazione e pubblicazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta.....	31
9.1	Presentazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta.....	31
9.2	Relazione sul Sistema di Diligenza Dovuta e pubblicazione.....	31
10.	Nessuna immissione sul mercato.....	33
	<b>Appendice 1 (normativa), Contenuto della dichiarazione di dovuta diligenza, come da Allegato 2 dell'EUDR .</b> ....	<b>34</b>

## Prefazione

Il PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, è un'organizzazione mondiale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti forestali e arborei.

La gestione forestale sostenibile certificata PEFC prevede il riconoscimento da parte del PEFC di sistemi di certificazione forestale nazionali e regionali, che sono stati valutati in modo indipendente per verificarne la conformità ai parametri di sostenibilità del PEFC stabiliti per gli standard di certificazione della gestione forestale. Per ulteriori informazioni sui parametri di sostenibilità del PEFC, consultare il sito web del PEFC all'indirizzo [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

La certificazione della catena di custodia PEFC si basa sul documento ITA 1002 - Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea - Requisiti (traduzione in italiano di PEFC ST 2002, *Chain of Custody of Forest and tree-based products*). Lo standard ITA 1002 garantisce che il materiale forestale e arboreo contenuto nei prodotti con il marchio PEFC provenga da foreste gestite in modo sostenibile e certificate PEFC, da materiale riciclato e/o da fonti controllate PEFC.

Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il [Regolamento \(UE\) 2023/1115](#), del 31 maggio 2023, del Parlamento e del Consiglio europeo relativo all'immissione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di alcune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), di seguito denominato Regolamento europeo di assenza di deforestazione (EUDR), o EUDR, o il regolamento. L'obiettivo del regolamento è garantire che i prodotti ottenuti da materie prime che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento non siano immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: siano esenti da deforestazione; siano stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione; siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, con i relativi dati e prove di geolocalizzazione.

Lo standard ITA 1002-1:2024 (PEFC ST 2002-1:2024) è uno standard opzionale e modulare che le organizzazioni certificate per la catena di custodia PEFC possono aggiungere al loro attuale scopo di certificazione della catena di custodia PEFC per sostenere i loro sforzi nel dimostrare la loro conformità all'EUDR.

Questo modulo dello standard è stato sviluppato in un processo aperto, trasparente, consultivo e basato sul consenso di un'ampia gamma di parti interessate, seguendo le procedure del PEFC per lo sviluppo della documentazione tecnica delineate nella norma PEFC GD 1003:2009.

## Introduzione

Il PEFC ha sviluppato il modulo standard ITA 1002-1:2024 per supportare le organizzazioni nel dimostrare la conformità all'EUDR. Esso comprende i requisiti per l'implementazione di un Sistema di Diligenza Dovuta adattato al PEFC EUDR (PEFC EUDR DDS).

Questo documento non è un documento a sé stante, ma uno standard volontario e modulare da utilizzare in aggiunta allo standard PEFC di Catena di Custodia.

Per garantire la compatibilità con il Sistema di Diligenza Dovuta descritto nello standard di Catena di Custodia PEFC, e che ogni materiale che passa attraverso il DDS PEFC EUDR non comporti alcun rischio o un rischio trascurabile di provenire da fonti controverse, il modulo dello standard DDS PEFC EUDR copre i requisiti per eliminare il rischio di fonti controverse come definito dallo standard Catena di Custodia PEFC (per quegli aspetti in cui il DDS della Catena di Custodia PEFC va oltre l'EUDR) e di prodotti non conformi come definito dall'EUDR, a livello di origine e di catena di approvvigionamento.

I detentori di certificati di catena di custodia PEFC certificati in base a questo modulo possono utilizzare la dichiarazione PEFC-EUDR per dimostrare che sono state ottenute le informazioni richieste e che è stata esercitata la dovuta diligenza, dimostrando che il rischio di non conformità con l'EUDR è nullo o trascurabile.

Gli organismi di certificazione notificati PEFC condurranno gli audit di valutazione della conformità di terza parte dell'organizzazione rispetto a questo modulo. Tuttavia, la decisione finale sulla conformità EUDR del prodotto in questione spetta alle autorità competenti designate degli Stati membri europei.

Implementando questo modulo standard, i titolari di certificati PEFC per la catena di custodia non solo rafforzano il loro impegno verso la responsabilità ambientale e sociale, ma contribuiscono anche all'obiettivo globale di arrestare la deforestazione e il degrado forestale.

### **Come trovare i requisiti applicabili:**

Il modulo DDS del PEFC EUDR, ITA 1002-1:2024, può essere utilizzato da qualsiasi organizzazione della filiera forestale e arborea, indipendentemente dalla posizione geografica, dal tipo e dalle dimensioni dell'organizzazione.

Per le organizzazioni con sede nel territorio dell'Unione Europea e soggette all'EUDR, l'EUDR stabilisce requisiti diversi a seconda del tipo di organizzazione (operatore e commerciante) e della classificazione dimensionale (PMI e non PMI). Il modulo DDS del PEFC EUDR tiene conto di questa differenziazione, specificando nei suoi requisiti il tipo di organizzazione e la classificazione, se pertinenti. Per minimizzare i rischi e facilitare l'implementazione della DDS PEFC EUDR da parte di altre organizzazioni a valle della catena di approvvigionamento, le organizzazioni PMI sono comunque soggette a determinati requisiti nell'ambito del modulo DDS PEFC EUDR, anche se l'EUDR non lo richiede.

Per le organizzazioni con sede al di fuori del territorio dell'Unione Europea e non soggette all'EUDR, ma con prodotti interessati che fanno parte della catena di approvvigionamento diretta in Europa, la classificazione del tipo e delle dimensioni dell'organizzazione è irrilevante. I requisiti della DDS PEFC EUDR si applicano ad esse quando sono indicate come "l'organizzazione", come definito al punto 3.24 dello standard.

**Tabella 1: Panoramica dei requisiti in base alla classificazione delle organizzazioni da parte dell'EUDR**

Capitolo	Requisiti	Operatore PMI	Operatore non PMI	Commerciante PMI	Operatore commerciale non PMI
Capitolo 8	Le misure di mitigazione del rischio devono includere un modello di pratiche di gestione del rischio, reporting, tenuta dei registri, controllo interno e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale.		X		X
Capitolo 8	Implementare una funzione di audit indipendente per verificare le politiche, i controlli e le procedure interne.		X		X
Capitolo 9	Presentazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta	X	X		X
Capitolo 9	Relazioni pubbliche sulle informazioni del sistema di Diligenza Dovuta		X		X

## 1. Ambito di applicazione

Questo standard descrive i passi che le organizzazioni certificate PEFC per la catena di custodia possono seguire per implementare un Sistema di Diligenza Dovuta per dimostrare la conformità all'EUDR utilizzando lo schema PEFC ed emettere dichiarazioni PEFC-EUDR. La responsabilità della conformità con l'EUDR rimane completamente a carico dell'organizzazione.

Questo documento è un modulo dello standard, da implementare su base volontaria, a livello globale, da parte di qualsiasi organizzazione che richieda o detenga un certificato di catena di custodia riconosciuto dal PEFC.

Prima di rilasciare dichiarazioni PEFC-EUDR, l'organizzazione deve estendere il campo di applicazione del proprio certificato di catena di custodia PEFC per coprire il modulo DDS del PEFC EUDR.

Lo standard si applica ai prodotti realizzati con materiali forestali e arborei.

Lo standard può essere utilizzato da un'organizzazione definita come operatore e/o commerciante che immette o mette a disposizione materiali e/o prodotti forestali e arborei sul mercato dell'Unione e/o esporta dal mercato dell'Unione. Può essere utilizzato anche da un'organizzazione con sede al di fuori del territorio dell'Unione Europea che non immette o mette a disposizione direttamente materiali e/o prodotti forestali e arborei sul mercato dell'Unione o esporta dal mercato dell'Unione, ma il materiale o il prodotto sarà infine immesso o reso disponibile sul mercato dell'Unione o esportato da esso.

La DDS PEFC EUDR descritta in questo modulo volontario deve essere utilizzata al posto della normale DDS descritta nel capitolo 7 e nell'appendice 1 del PEFC ST 2002 per il gruppo o i gruppi di prodotti PEFC a cui si applica lo standard DDS PEFC EUDR. Inoltre, questo modulo volontario include ulteriori definizioni e requisiti aggiuntivi per i sistemi di gestione, l'identificazione degli input e la dichiarazione degli output. Tutti gli altri requisiti dello standard PEFC Catena di Custodia rimangono validi.

Se un'organizzazione utilizza sia la DDS di ITA 1002 che la DDS PEFC EUDR stabilite in questo documento, l'organizzazione deve definire a livello di gruppo di prodotti quale DDS viene implementata.

I materiali forestali e arborei che entrano in un gruppo di prodotti PEFC per il quale è stato applicato il presente modulo devono essere passati attraverso il DDS PEFC EUDR e hanno comportato un rischio nullo o trascurabile, indipendentemente dal fatto che si tratti di materiale certificato PEFC o meno.

Quando all'interno del documento si fa riferimento a una fonte EUDR, questa è indicata tra parentesi e si riferisce al regolamento EUDR, seguito dal numero dell'articolo e, se del caso, dal numero o dalla lettera del paragrafo, a seconda della corrispondenza (EUDR, numero dell'articolo, numero o lettera del paragrafo).

Nel presente standard si utilizzano le seguenti forme verbali: "deve" indica un requisito; "dovrebbe" indica una raccomandazione; "può" indica un permesso e/o una possibilità o una capacità. Ulteriori dettagli sono disponibili nelle Direttive ISO/IEC, Parte 2.

## 2. Riferimenti normativi

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l'applicazione della presente norma. Sia per i riferimenti datati che per quelli non datati, si applica l'ultima edizione del documento di riferimento (comprese le eventuali modifiche).

ITA 1002, *Catena di custodia di prodotti forestali e arborei - Requisiti* (PEFC ST 2002, *Chain of Custody of Forest and tree-based products*)  
(disponibile su [www.pefc.org](http://www.pefc.org))

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 31 maggio 2023, relativo alla immissione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di talune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (d'ora in poi: EUDR).

### 3. Termini e definizioni

I termini e le definizioni seguenti sono tratti direttamente dall'EUDR. Nei casi in cui una definizione di questo modulo differisca da una definizione del ITA 1002, *Catena di custodia di prodotti forestali e arborei*, ai fini della sua applicazione prevale la definizione di questo modulo.

Quando vengono utilizzate all'interno dello standard, le definizioni di seguito riportate e le eventuali definizioni di ITA 1002, *Catena di custodia dei prodotti forestali e arborei*, appaiono in grassetto.

#### 3.1 Piantazione agricola

Terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea; comprende tutte le piantagioni di **materie prime interessate** diverse dal legno; le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di **foresta**.

(Fonte: EUDR 2.6)

#### 3.2 Uso agricolo

L'uso di terreni a fini agricoli, comprese le **piantagioni agricole** e le superfici agricole messe a riposo, e per l'allevamento del bestiame

(Fonte: EUDR 2.5)

#### 3.3 Rappresentante autorizzato

La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dall'**operatore** o dal **commerciante** un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore o del commerciante ai sensi dell'EUDR.

(Fonte: EUDR 2.22)

#### 3.4 Autorità competente

Le autorità designate dagli **Stati membri** europei, responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'EUDR.

(Fonte: EUDR 2.32)

#### 3.5 Paese di produzione

Il paese o territorio in cui è stata **prodotta** la **materia prima interessata** usata nella produzione di un **prodotto interessato** o in esso contenuta.

**Nota: si** veda anche la definizione 3.36 per il **prodotto**. Il Paese di produzione si riferisce al Paese in cui il **prodotto in questione** è stato raccolto.

(Fonte: EUDR 2.24)

#### 3.6 Livello di rischio del Paese

Livello di rischio assegnato a ciascun Paese dalla Commissione europea, come rischio elevato, rischio basso e rischio standard che la produzione del prodotto in questione non sia conforme all'articolo 3, lettera a), dell'EUDR.

**Nota 1:** l'articolo 3, lettera a), dell'EUDR fa riferimento all'**assenza di deforestazione**.

**Nota 2:** Per i **prodotti interessati** a base di legno, l'assegnazione del rischio da parte della Commissione europea riguarderà sia la **deforestazione** che il **degrado forestale**.

**Nota 3:** Per i **prodotti interessati** non basati sul legno (come la gomma naturale), l'assegnazione del rischio da parte della Commissione Europea riguarderà solo la **deforestazione**.

**Nota 4:** In alcuni casi, l'assegnazione del rischio da parte della Commissione europea può riferirsi a parti specifiche di un Paese e non all'intero Paese.

(Fonte: EUDR 2.29)

### 3.7 Deforestazione

La conversione delle **foreste** ad **uso agricolo**, sia essa causata dall'uomo o meno. (Fonte: EUDR 2.3)

### 3.8 A deforestazione zero

- a) i **prodotti in interessati** contengono, sono stati nutriti o fabbricati utilizzando **materie prime interessate prodotte** su terreni che non sono stati oggetto di **deforestazione** dopo il 31 dicembre 2020; e
- b) nel caso di **prodotti interessati** che contengono o sono stati fabbricati usando legno, che il legno sia stato prelevato dalla **foresta** senza causare **degrado forestale** dopo il 31 dicembre 2020.

(Fonte: EUDR 2.13)

**Nota 1:** per i **prodotti interessati** a base di legno, per assenza di deforestazione si intende che i **prodotti interessati** sono stati **prodotti** su terreni che non sono stati oggetto di **deforestazione** e/o induzione di **degrado forestale** dopo il 31 dicembre 2020.

**Nota 2:** per i **prodotti interessati** non a base di legno (come la gomma naturale), l'assenza di deforestazione significa che i **prodotti interessati** sono stati **prodotti** su terreni che non sono stati oggetto di **deforestazione** dopo il 31 dicembre 2020.

### 3.9 Dichiarazione di Diligenza Dovuta

Un documento presentato al **Sistema d'Informazione dell'UE** che un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non-PMI** deve mettere a disposizione delle **autorità competenti**, assumendosi la responsabilità della conformità del **prodotto interessato** dall'EUDR.

**Nota:** le informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza sono riportate nell'Allegato 2 dell'EUDR o nell'Appendice 1 del presente standard.

### 3.10 Sistema di informazione dell'UE

Il sistema di informazione, che sarà istituito e gestito dalla Commissione europea, in cui un'**organizzazione** dovrà presentare le proprie **dichiarazioni di Diligenza Dovuta**. Questo sistema di informazione può anche includere altre funzionalità definite dalla Commissione europea.

(Fonte: EUDR 33)

### 3.11 Preoccupazione motivata dell'EUDR

Una dichiarazione debitamente motivata, basata su informazioni oggettive e verificabili, che riguardi il mancato rispetto dell'EUDR e che possa richiedere l'intervento delle **autorità competenti**.

**Nota 1:** le preoccupazioni motivate dall'EUDR possono essere quelle di terzi (persone fisiche o giuridiche) e quelle dell'**organizzazione** stessa.

(Fonte: basato su EUDR 31.1)

**Nota 2:** le preoccupazioni motivate dall'EUDR possono essere sollevate contro i **prodotti in questione** o contro l'**organizzazione** stessa.

**Nota 3:** le preoccupazioni motivate dall'EUDR possono essere sollevate per i **prodotti interessati** non ancora **immessi sul mercato dell'Unione**, ma **prodotti** per essere **immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione** o per essere esportati dal **mercato dell'Unione**; oppure per i **prodotti interessati** già **immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione** o esportati dal **mercato dell'Unione**.

(Fonte: basato su EUDR 2.31)

### 3.12 Foresta

Terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10%, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano

(Fonte: EUDR 2.4)

### 3.13 Degrado forestale

Modifiche strutturali della copertura **forestale**, sotto forma di conversione di:

- a) **foreste primarie** o **foreste rinnovate naturalmente** in **piantagioni forestali** o in **altri terreni boschivi**; oppure
- b) **foreste primarie** in **foreste piantate**.

(Fonte: EUDR 2.7)

### 3.14 Geolocalizzazione

L'ubicazione geografica di un **appezzamento** descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali. Per gli **appezzamenti di superficie** superiore a quattro ettari, deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun **appezzamento**.

(Fonte: EUDR 2.28)

### 3.15 Nel corso di un'attività commerciale

Ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'**operatore** o del **commerciante** stesso.

(Fonte: EUDR 2.19)

### 3.16 Messa a disposizione sul mercato dell'Unione

La **fornitura** di un **prodotto interessato** per la distribuzione, il consumo o l'uso sul **mercato** dell'Unione **nel corso di un'attività commerciale**, a titolo oneroso o gratuito

(Fonte: EUDR 2.18)

### 3.17 Stati membri

Un Paese membro dell'Unione Europea in cui è applicabile l'EUDR.

### 3.18 Foresta rinnovata naturalmente

**Foresta** composta prevalentemente da alberi costituiti mediante rinnovazione naturale; comprende almeno uno dei seguenti:

- a) **foreste** per le quali non è possibile distinguere se siano piantate o rinnovate naturalmente;
- b) **foreste** con una combinazione di specie arboree autoctone rinnovate naturalmente e di alberi impiantati o seminati e in cui si prevede che gli alberi rinnovati naturalmente costituiscano la maggior parte della provvigione legnosa a maturità;
- c) boschi cedui di alberi originariamente costituiti mediante rinnovazione naturale;
- d) alberi rinnovati naturalmente di specie introdotte

(Fonte: EUDR 2.9)

### 3.19 Rischio trascurabile

Il livello di rischio identificato a seguito dell'implementazione di una valutazione del rischio, come da requisiti **PEFC EUDR DDS** applicabili, che indica che il **prodotto interessato** non mostra motivi di preoccupazione per l'origine da **fonti controverse** e/o **prodotti non conformi**, e/o è stato mescolato a livello di catena di approvvigionamento con **prodotti interessati** di origine sconosciuta o **prodotti interessati** provenienti da **fonti controverse** e/o **prodotti non conformi**.

(Fonte: EUDR 2.26)

### 3.20 Prodotti non conformi

**Prodotti interessati** non conformi all'articolo 3 dell'EUDR.

**Nota 1:** l'articolo 3 dell'EUDR stabilisce che le **merci** e i **prodotti interessati** non possono essere **immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione** o esportati, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) sono **a deforestazione zero**
- b) sono stati **prodotti** in conformità alla **legislazione del paese di produzione**; e
- c) sono coperti da una **dichiarazione di Diligenza Dovuta**

**Nota 2:** l'articolo 3, lettera c), dell'EUDR si applica solo ai **prodotti interessati immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione** o esportati dal **mercato dell'Unione** da un **operatore** o da un **commerciante**.

(Fonti: EUDR 3, EUDR 2.15)

### 3.21 Non PEFC-EUDR

La **categoria di materiali** che copre i **prodotti interessati**, consegnati con o senza **numero di riferimento**, che non sono passati attraverso il **DDS PEFC EUDR**.

### 3.22 Non PMI

Un'impresa non classificata come **PMI** (micro, piccola e media impresa). Si veda la definizione 3.42.

**Nota:** la definizione si applica a un'**organizzazione** che ha sede negli **Stati membri**.

### 3.23 Operatore

La persona fisica o giuridica **che nel corso di un'attività commerciale immette prodotti interessati sul mercato dell'Unione** o li esporta dal **mercato dell'Unione**.

**Nota 1:** Gli operatori **PMI** e **non PMI** sono soggetti a requisiti diversi.

**Nota 2:** un'**organizzazione** può agire contemporaneamente come operatore o **commerciante**, a seconda della sua posizione nella catena di approvvigionamento.

(Fonte: EUDR 2.15)

### 3.24 Organizzazione

Persona o gruppo di persone che ha funzioni proprie con responsabilità, autorità e relazioni per raggiungere i propri obiettivi.

**Nota 1:** Nel contesto di questo standard, un'organizzazione implementa i requisiti di questo standard mentre detiene o dichiara di detenere un **certificato riconosciuto PEFC** che include la **DDS PEFC EUDR** nel suo campo di applicazione.

**Nota 2:** Nel contesto dell'EUDR per l'**operatore** e il **commerciante**: per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica o un'associazione di persone che non è una persona giuridica, ma che è riconosciuta dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale come avente la capacità di compiere atti giuridici; per "gruppo di persone" si intende un gruppo di "persone", *come definite sopra (Ndt)*. (Fonte: EUDR 2.20, 2.21)

### 3.25 Altri terreni boschivi

Terreni non classificati come «**foresta**» di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10%, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano. (Fonte: EUDR 2.12)

### 3.26 Dichiarazione PEFC-EUDR

Dichiarazione di un'organizzazione su un **prodotto interessato** che è stato sottoposto alla **DDS PEFC EUDR** e risultato a **rischio** nullo o **trascurabile**, riportata nella documentazione di vendita e di consegna, ovvero "PEFC-EUDR". Questo prefisso deve essere sempre utilizzato insieme a una **dichiarazione PEFC ST 2002** (come da definizione 3.27, ITA 1002, ovvero le indicazioni "X% certificato PEFC" e "**fonti controllate PEFC**").

**Esempio:** PEFC-EUDR 100% origine PEFC, PEFC-EUDR X% certificato PEFC o PEFC-EUDR PEFC **fonti controllate**.

**Nota:** L'indicazione PEFC-EUDR si applica sempre al 100% del **prodotto** a cui si riferisce, indipendentemente dalla percentuale di **materiale certificato PEFC** incluso nel **prodotto stesso**.

### 3.27 Categorie di materiali PEFC EUDR DDS

Materiale con determinate caratteristiche, ovvero **PEFC-EUDR referenziato**, **PEFC-EUDR non referenziato** e **Non PEFC-EUDR**.

**Nota:** l'**organizzazione** deve effettuare sia la classificazione dei materiali secondo ITA 1002, sia questo modulo **DDS del PEFC EUDR**.

### 3.28 Sistema di diligenza PEFC EUDR (PEFC EUDR DDS)

Un quadro di procedure e misure, in particolare la raccolta di informazioni, la valutazione e la riduzione del rischio, attuate da un'**organizzazione** per ridurre il rischio che i **prodotti interessati** provengano da, o siano mescolati a livello di catena di fornitura con, **fonti controverse e/o prodotti non conformi**. Inoltre, la DDS PEFC EUDR include anche requisiti relativi a **preoccupazioni motivate** e **preoccupazioni motivate EUDR**, presentazione della **dichiarazione di dovuta diligenza**, divieto di immissione sul mercato, segnalazione alle **autorità competenti** e responsabilità di non immettere sul **mercato dell'Unione**, o esportare dal **mercato dell'Unione**, il **prodotto interessato** che potrebbe provenire da **fonti controverse e/o prodotti non conformi**.

**Nota:** la responsabilità della conformità all'EUDR o a qualsiasi altro obbligo legale ricade interamente ed esclusivamente sull'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante**.

### 3.29 PEFC-EUDR non referenziato

La **categoria di materiali** che copre i **prodotti interessati** consegnati con una **dichiarazione PEFC-EUDR**, da un **fornitore** coperto da un **certificato riconosciuto PEFC** che include la **DDS PEFC EUDR** nel suo campo di applicazione, che non è ancora stato **impresso sul mercato dell'Unione** e quindi non è accompagnato da un **numero di riferimento**.

### 3.30 PEFC-EUDR referenziato

La **categoria di materiali** che copre i **prodotti interessati** consegnati con una **dichiarazione PEFC-EUDR** e un **numero di riferimento** da un **fornitore** coperto da un **certificato riconosciuto PEFC** che include la **DDS PEFC EUDR** nel suo campo di applicazione.

### 3.31 Immissione sul mercato dell'Unione

Quando una **merce** o un **prodotto interessato** viene **messo a disposizione** per la prima volta **sul mercato dell'Unione**.

(Fonte: EUDR 2.16)

### 3.32 Piantagione forestale

Una **foresta piantata** gestita in modo intensivo e che soddisfa, all'impianto e alla maturità del popolamento, tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e spaziatura regolare; comprende le piantagioni a rotazione breve per il legno, la fibra e l'energia, ed esclude le **foreste** piantate per la protezione o il ripristino dell'ecosistema, nonché le **foreste** costituite attraverso l'impianto o la semina, che alla maturità del popolamento assomigliano o assomiglieranno a **foreste in rigenerazione naturale**.

(Fonte: EUDR 2.11)

### 3.33 Foresta piantata

**Foresta** composta prevalentemente da alberi impiantati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi impiantati o seminati costituiscano oltre il 50 % della provvigione legnosa a maturità; sono inclusi i boschi cedui di alberi originariamente impiantati o seminati.

(Fonte: EUDR 2.10)

### 3.34 Appezzamento

Porzione di terreno all'interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del **paese di produzione**, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di **deforestazione** e **degrado forestale** associato alle **materie prime interessate** ivi prodotte.

(Fonte: EUDR 2.27)

### 3.35 Foresta primaria

**Foresta rinnovata naturalmente** di specie arboree autoctone, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo

(Fonte: EUDR 2.8)

### 3.36 Prodotto

Coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli **appezzamenti** o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione

(Fonte: EUDR 2.14)

### 3.37 Numero di riferimento

Il numero di riferimento che un **operatore** o un **commerciante non-PMI** ottiene dal **Sistema di informazione dell'UE** dopo aver presentato una **dichiarazione di dovuta diligenza**.

**Nota 1:** Il numero di riferimento è noto come numero di riferimento della **dichiarazione di diligenza**.

**Nota 2:** solo un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante**, che **immette** direttamente i **prodotti interessati sul mercato dell'Unione** o li esporta dal **mercato dell'Unione**, può ottenere il numero di riferimento.

### 3.38 Materie prime interessate

bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

**Nota:** L'elenco dei prodotti interessati è soggetto a revisione da parte della Commissione Europea.

(Fonte: EUDR 2.1)

### 3.39 Legislazione pertinente del paese di produzione

Le leggi applicabili nel **paese di produzione** per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

- a) diritti d'uso del suolo;
- b) tutela dell'ambiente;
- c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
- d) diritti di terzi;
- e) diritti dei lavoratori;
- f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
- g) principio del consenso libero, previo e informato (FPIC), compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
- h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale

(Fonte: EUDR 2.40)

### 3.40 Prodotti interessati

I prodotti elencati nell'allegato I dell'EUDR che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando **materie prime interessate**.

**Nota 1:** L'Allegato 1 dell'EUDR è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione europea.

**Nota 2:** L'allegato 1 si riferisce ai prodotti interessati in base ai rispettivi codici del sistema armonizzato (codici SA). Per ulteriori informazioni, consultare l'Allegato 1 dell'EUDR.

**Nota 3:** L'ambito di applicazione della presente norma è limitato ai prodotti interessati realizzati con **materiali di origine forestale e arborea** e ai **prodotti di origine forestale e arborea**.

(Fonte: EUDR 2.2)

### 3.41 Rischio significativo

Il livello di rischio identificato a seguito dell'implementazione di una valutazione del rischio, come da requisiti applicabili della DDS PEFC EUDR, che indica che il **prodotto interessato** mostra motivate preoccupazioni per la sua origine da **fonti controverse** e/o **prodotti non conformi**, e/o è stato mescolato a livello di catena di approvvigionamento con **prodotti interessati** di origine sconosciuta o **prodotti interessati** provenienti da **fonti controverse** e/o **prodotti non conformi**.

(Fonte: basato su EUDR 2.26)

### 3.42 PMI

Le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

**Nota:** la definizione si applica a un'**organizzazione** con sede negli **Stati membri**.

(Fonte: EUDR 2.30)

### 3.43 Commerciante

Qualsiasi **organizzazione** della catena di fornitura diversa dall'**operatore** che, **nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato dell'Unione.**

**Nota 1:** Gli operatori commerciali **PMI e non PMI** sono soggetti a requisiti diversi.

**Nota 2:** un'**organizzazione** può agire contemporaneamente come **operatore** e/o commerciante, a seconda della sua posizione nella catena di approvvigionamento.

*(Fonte: EUDR 2.17)*

### 3.44 Mercato dell'Unione

Il mercato dell'Unione Europea in cui qualsiasi **prodotto interessato** viene immesso, reso disponibile o esportato.

### 3.45 Rifiuti

Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il titolare si disfi o intenda o debba disfarsi.

*(Fonte: Articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE).*

## 4. Requisiti del sistema di diligenza PEFC EUDR (DDS)

### 4.1 Generale

- 4.1.1** L'**organizzazione** deve effettuare una **DDS PEFC EUDR** per ridurre al minimo il rischio che i **prodotti interessati** che acquista provengano da, e/o siano mescolati a livello di catena di fornitura con, **fonti controverse** e/o **prodotti non conformi**.
- 4.1.2** L'**organizzazione** deve definire la **DDS** che vuole implementare a livello di gruppo di prodotti, o la **DDS PEFC EUDR** o la DDS ITA 1002 (PEFC ST 2002).
- 4.1.3** L'**organizzazione** deve assicurarsi che ogni **prodotto interessato** che entra come input per un **gruppo di prodotti PEFC** per il quale viene applicata la **DDS PEFC EUDR**, passi attraverso la **DDS PEFC EUDR** e risulti a **rischio** nullo o **trascurabile** prima di implementare il metodo della catena di custodia PEFC.  
(Fonte: basato su EUDR 4.1)
- 4.1.4** L'**organizzazione** deve attuare la **DDS PEFC EUDR** in tre fasi relative a:
- raccolta di informazioni (capitolo 5)
  - valutazione del rischio (capitolo 6)
  - mitigazione del rischio (capitolo 8), se applicabile  
(Fonte: EUDR 8.2)
- 4.1.5** Inoltre, l'**organizzazione** deve completare le seguenti fasi:
- motivate preoccupazioni** (capitolo 7)
  - presentazione di una **dichiarazione di dovuta diligenza** al **Sistema informativo dell'UE**, ove applicabile (sezione 9.1)
  - presentare una relazione pubblica sul proprio **sistema di dovuta diligenza** su base annuale, per le **organizzazioni** definite come **operatori e/o commercianti non appartenenti alle PMI** (sezione 9.2)
  - nessun collocamento sul mercato (capitolo 10)
- 4.1.6** L'**organizzazione** deve fornire ai propri **clienti PEFC** le informazioni richieste ai sensi del punto 4.4 e del capitolo 5.  
(Fonte: basato su EUDR 4.7)
- 4.1.7** L'**organizzazione** deve riesaminare la propria **DDS PEFC EUDR** almeno una volta all'anno, e ogni volta che l'**organizzazione** viene a conoscenza di nuovi sviluppi o cambiamenti nelle informazioni che potrebbero influenzare la **DDS** e rivedere la **DDS** per tenere conto di tali sviluppi, se necessario.  
(Fonte: EUDR 12.2)
- 4.1.8** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante** deve offrire tutta l'assistenza necessaria alle **autorità competenti** per adempiere agli obblighi previsti dall'**EUDR**, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di tutta la documentazione e i registri relativi alla propria **DDS PEFC EUDR**.  
(Fonte: EUDR 4.6)

## 4.2 Requisiti aggiuntivi del sistema di gestione

**4.2.1** L'**organizzazione** deve stabilire procedure scritte per eseguire una **DDS PEFC EUDR** nell'ambito del proprio sistema di gestione della catena di custodia. Tali procedure devono essere aggiornate.  
(Fonte: EUDR 12.1)

**4.2.2** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non PMI** nomina un membro del personale come responsabile della conformità all'EUDR.  
(Fonte: EUDR 11.2a)

**Nota:** il responsabile della conformità EUDR può essere la stessa persona responsabile della certificazione della catena di custodia PEFC dell'organizzazione (ITA 1002 - PEFC ST 2002, 4.3.1.2).

**4.2.3** L'**organizzazione** deve conservare tutta la documentazione relativa alla sua **DDS PEFC EUDR** per almeno cinque anni. La documentazione comprende tutti i registri, le misure e le procedure, come indicato nei capitoli 5, 6 e 8.  
(Fonte: EUDR 12.2 e 12.5)

## 4.3 Requisiti aggiuntivi per l'identificazione del materiale in entrata

**4.3.1** Per ogni **prodotto interessato** utilizzato come input per un **gruppo di prodotti PEFC** per il quale viene applicata la **DDS PEFC EUDR**, oltre alla documentazione indicata nel ITA 1002 (PEFC ST 2002), 5.1.1, l'**organizzazione** deve ottenere:

- a) informazioni dal **fornitore** per identificare la quantità del **prodotto interessato**, come segue:
  - i. per un **prodotto interessato** che entra o esce dal **mercato dell'Unione**, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (20) con il codice del sistema armonizzato indicato.
  - ii. In tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se del caso, in volume o in numero di articoli; un'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo coerente per tutte le possibili sottovoci del codice del Sistema Armonizzato a cui si fa riferimento nella **dichiarazione di dovuta diligenza**.
- b) Oltre alle indicazioni sulla catena di custodia PEFC applicabili, la **dichiarazione PEFC-EUDR** specifica per ciascun prodotto dichiarato, e
- c) qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per condurre la **DDS PEFC EUDR**.

(Fonte: EUDR 9.1b)

**4.3.2** Per i **prodotti interessati** consegnati con una **dichiarazione PEFC-EUDR**, l'**organizzazione** deve verificare sul **sito web del PEFC** che il **fornitore** sia in possesso di un **certificato riconosciuto PEFC** che includa la **DDS PEFC EUDR** nel suo campo di applicazione. Inoltre, l'**organizzazione** deve verificare che il **prodotto interessato** rientri nel campo di applicazione della **DDS PEFC EUDR**.

**4.3.3** Per ogni **prodotto interessato** utilizzato come input per un **gruppo di prodotti PEFC** per il quale si applica la **DDS PEFC EUDR**, prima di implementare la **DDS PEFC EUDR**, l'**organizzazione** deve, oltre a classificarlo secondo le **categorie di materiali** come da ITA 1002 (PEFC ST 2002), anche classificarlo secondo le **categorie di materiali** della **DDS PEFC EUDR**. Le **categorie di materiali** della **DDS PEFC EUDR** sono:

- a) **PEFC-EUDR referenziato**
- b) **PEFC-EUDR non referenziato**
- c) **Non PEFC-EUDR**

#### 4.4 Requisiti aggiuntivi per la dichiarazione dei prodotti in uscita

**4.4.1** Per i prodotti di un **gruppo di prodotti PEFC** per i quali l'**organizzazione** presenta una **dichiarazione PEFC-EUDR** a un **cliente PEFC**, deve fornire al cliente la documentazione su:

- a) Quantità del **prodotto in questione**, come segue:
  - i. per i **prodotti interessati** che entrano o escono dal **mercato dell'Unione**, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (20) con il codice del sistema armonizzato indicato.
  - ii. In tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se del caso, in volume o in numero di articoli; un'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo coerente per tutte le possibili sottovoci del codice del Sistema Armonizzato a cui si fa riferimento nella **dichiarazione di dovuta diligenza**.
- b) La **dichiarazione PEFC-EUDR** specifica per ogni prodotto dichiarato, oltre alle dichiarazioni di catena di custodia PEFC applicabili, e;
- c) ulteriori informazioni necessarie al **cliente PEFC** per condurre la **DDS PEFC EUDR**.  
(Fonte: EUDR 9.1b)

## 5. Raccolta di informazioni

### 5.1 Generale

**5.1.1** Affinché un **prodotto interessato** consegnato con una **dichiarazione PEFC-EUDR** sia classificato come **referenziato PEFC-EUDR**, l'**organizzazione** deve ottenere dal suo **fornitore** e conservare le registrazioni di:

- a) il **numero di riferimento**
- b) su richiesta, qualsiasi informazione di cui al punto 5.1.2 o qualsiasi altra informazione di cui l'**organizzazione** possa avere bisogno per confermare che il **prodotto in questione** non presenta **rischi** o presenta **rischi trascurabili**. Se il **fornitore** non possiede le informazioni richieste, la richiesta deve essere inoltrata ai suoi **fornitori**.

**5.1.2** Affinché un **prodotto interessato** consegnato con una **dichiarazione PEFC-EUDR** sia classificato come **PEFC-EUDR non referenziato**, l'**organizzazione** deve ottenere dal suo **fornitore**, come appropriato, e conservare le registrazioni di:

- a) una descrizione, che includa la denominazione commerciale e il tipo di **prodotti Interessati** e, nel caso di **prodotti interessati** che contengono o sono stati realizzati utilizzando il legno, il nome comune delle specie e la loro denominazione scientifica completa. La descrizione del prodotto deve includere l'elenco dei **prodotti di base** o dei **prodotti interessati** in esso contenuti o utilizzati per la realizzazione di tali prodotti.

*(Fonte: EUDR 9.1a)*

- b) il **paese di produzione** del **prodotto interessato** e, se del caso, delle sue parti

**Nota:** nel contesto di questo standard, per **paese di produzione** si intende il paese di raccolta.

*(Fonte: EUDR 9.1c), EUDR 2.14)*

- c) la **geolocalizzazione** di tutti gli **appezzamenti di terreno** in cui sono stati **prodotti i prodotti interessati**.

*(Fonte: EUDR 9.1d)*

- d) la data o l'intervallo di tempo della produzione.

**Nota:** nel contesto di questo standard, per produzione si intende il raccolto.

*(Fonte: EUDR 9.1d e EUDR 2.14)*

- e) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail di qualsiasi azienda o persona a cui sono stati forniti i **prodotti interessati**,

*(Fonte: EUDR 9.1e)*

- f) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail di qualsiasi azienda, **operatore** o **commerciante** a cui sono stati forniti i **prodotti interessati**,

*(Fonte: EUDR 9.1f)*

- g) informazioni adeguatamente esaustive e verificabili che dimostrino che i **prodotti interessati** sono **esenti da deforestazione**,

*(Fonte: EUDR 9.1g)*

- h) informazioni adeguatamente esaustive e verificabili che i **prodotti di base interessati** sono stati **prodotti** in conformità con la **legislazione del paese di produzione**, compresi gli accordi che conferiscono i diritti di utilizzo dell'area in questione ai fini della produzione dei **prodotti di base in interessati**,

**Esempio 1: le** fonti di informazione che possono essere utilizzate includono una licenza FLEGT valida.

**Esempio 2:** Per i **prodotti interessati** originari di Paesi a cui la Commissione europea ha assegnato un **livello di rischio paese** basso, un esempio di informazione esaustiva e verificabile può essere un permesso di raccolta o una dichiarazione di raccolta.

(Fonte: EUDR 9.1h)

**5.1.3** Per un **prodotto interessato** classificato come **non PEFC-EUDR**, l'**organizzazione** deve ottenere tutte le informazioni richieste al punto 5.1.2. Se il **fornitore** non è in grado di fornire queste informazioni, il **prodotto rilevante** deve essere considerato direttamente come a **rischio significativo** e l'**organizzazione** deve mitigare il rischio come da capitolo 8. Il **prodotto interessato** non deve entrare nella fase del metodo della catena di custodia PEFC, né essere immesso, o reso disponibile sul **mercato dell'Unione** o esportato da esso, fino a quando il rischio non sarà stato mitigato.

**5.1.4** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** deve mettere a disposizione delle **autorità competenti**, su richiesta, le informazioni, i documenti e i dati raccolti ai sensi dei punti 5.1.2, 4.3.1.a, e 4.4.1.a.

(Fonte: EUDR 9.2)

**5.1.5** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** deve conservare tutte le informazioni, i documenti e i dati raccolti relativi a ciascun **prodotto interessato** per cinque anni dalla data di immissione o di messa a disposizione sul **mercato dell'Unione** o di esportazione del **prodotto interessato**.

(Fonte: EUDR 9.1)

**Tabella 2: Panoramica delle informazioni necessarie per classificare il prodotto in questione secondo le categorie di materiali PEFC EUDR**

Requisiti per la raccolta di informazioni	Categoria di materiale		
	PEFC-EUDR referenziato	PEFC-EUDR non referenziato	Non PEFC-EUDR
Informazioni di cui al punto 5.1.2 da ottenere		X	X
Informazioni di cui al punto 5.1.2 da ottenere, su richiesta.	X		
Numero di riferimento	X		

## 6. Valutazione del rischio

### 6.1 Generale

**6.1.1** L'**organizzazione** deve verificare e analizzare le informazioni raccolte in conformità al capitolo 4 e al capitolo 5 e qualsiasi altra documentazione pertinente. Sulla base di tali informazioni e della documentazione, l'**organizzazione** deve effettuare una valutazione del rischio per ogni **prodotto interessato** utilizzato come input per un **gruppo di prodotti PEFC** per il quale viene applicata la **DDS PEFC EUDR**, ad eccezione di qualsiasi **prodotto interessato** che sia conforme alla definizione di **materiale riciclato** del PEFC.

(Fonte: EUDR 10.1)

**6.1.2** La valutazione del rischio deve stabilire se esiste il rischio che il **prodotto** in entrata destinato a essere immesso sul **mercato dell'Unione** o esportato da esso provenga da **fonti controverse** (ITA 1002 - PEFC ST 2002, 3.7) e/o da **prodotti non conformi** (definizione 3.20).

**6.1.3** L'**organizzazione** non deve applicare il metodo della catena di custodia PEFC e non deve immettere il **prodotto interessato** nel **mercato dell'Unione** o esportarlo da esso, a meno che la valutazione del rischio non concluda che il **prodotto interessato** presenta un **rischio** nullo o **trascurabile**.

(Fonte: EUDR 10.1)

**6.1.4** L'**organizzazione** deve prendere in considerazione i seguenti rischi quando effettua la valutazione del rischio:

- a) il **prodotto interessato** proviene da attività in cui la **deforestazione** e/o il **degrado forestale** si sono verificati dopo il 31 dicembre 2020 (sezione 6.2).
- b) Il **prodotto interessato** non è stato **realizzato** in conformità alla **legislazione del Paese di produzione** (sezione 6.3).
- c) Il **prodotto interessato** proviene da attività in cui la capacità della **foresta** di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso sostenibile a lungo termine, oppure sono presenti **alberi geneticamente modificati** (sezione 6.4).

**Nota:** c) corrisponde agli elementi (b) e (i) della definizione di **fonti controverse** nel ITA 1002 (PEFC ST 2002, 3.7), che non sono coperti dall'EUDR. Per assicurarsi che il materiale dichiarato **PEFC EUDR** risponda completamente alla definizione e all'approccio del PEFC per le **fonti controverse**, le **organizzazioni** che implementano la **DDS PEFC EUDR** devono affrontare anche le parti in cui le **fonti controverse** del PEFC vanno oltre l'EUDR.

- d) Livello della catena di approvvigionamento e rischio di miscelazione (sezione 6.5).

**6.1.5** La valutazione del rischio dell'organizzazione deve portare alla classificazione dei **prodotti** in ingresso in categorie di **rischio** nullo o **trascurabile** o di **rischio significativo**.

**6.1.6** L'**organizzazione** deve assicurarsi che non vi siano  **motivate preoccupazioni** e/o  **motivate preoccupazioni EUDR**, o che eventuali  **motivate preoccupazioni** e/o  **motivate preoccupazioni EUDR** siano state risolte, prima di classificare il **prodotto interessato** come a **rischio** nullo o **trascurabile**.

(Fonte: EUDR 10.2e)

**6.1.7** Se l'**organizzazione** classifica il **prodotto interessato** come avente un **rischio significativo** per uno o più degli aspetti della valutazione del rischio descritti in 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, l'**organizzazione** deve gestire il/i rischio/i identificato/i in base al capitolo 8.

(Fonte: basato su EUDR 11.1)

- 6.1.8** Quando si rifornisce di **prodotti interessati** da **fornitori** definiti come **operatori** e/o **commercianti non PMI**, l'**organizzazione** deve verificare se il **prodotto interessato** viene consegnato con un **numero di riferimento**. In caso contrario, il **prodotto interessato** deve essere considerato a **rischio significativo**.  
(Fonte: EUDR 3.c)
- 6.1.9** Nel condurre la valutazione dei rischi, l'**organizzazione** deve tenere conto di quanto segue:
- a) La conclusione delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione europea a sostegno dell'attuazione dell'EUDR, pubblicata nel registro dei gruppi di esperti della Commissione europea.  
(Fonte: EUDR 10.2k)
  - b) Le fonti, l'affidabilità, la validità e i link ad altra documentazione disponibile di cui ai punti 4.3 e 5.1.2, nonché qualsiasi informazione che possa indicare il rischio che i **prodotti interessati** non siano conformi all'EUDR.  
(Fonte: EUDR 10.2g)
- 6.1.10** L'**organizzazione** deve documentare e conservare le registrazioni del processo di valutazione del rischio, comprese le informazioni e le prove ottenute e utilizzate per giustificare il grado di rischio rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.  
(Fonte: EUDR 10.1)
- 6.1.11** La valutazione dei rischi deve essere documentata, riesaminata almeno una volta all'anno e rivista se necessario. La valutazione dei rischi deve essere rivista anche quando si verificano cambiamenti relativi alle informazioni elencate nei requisiti 4.3 e 5.1.2, o quando ci sono nuovi sviluppi che riguardano la **DDS PEFC EUDR** dell'organizzazione, e rivista se necessario.  
(Fonte: EUDR 10.4)
- 6.1.12** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** deve essere in grado di dimostrare come le informazioni raccolte siano state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 e come sia stato determinato il grado di rischio.  
(Fonte: EUDR 10.4)

## 6.2 Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività in cui si è verificata la deforestazione e/o il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020

**6.2.1** L'**organizzazione** può classificare i **prodotti interessati** come privi di **rischio** o **con rischio trascurabile** di provenire da aree in cui si è verificata la **deforestazione** e/o il **degrado forestale** dopo il 31 dicembre 2020, se si applica uno qualsiasi degli indicatori della Tabella 3.

(Fonte: basato su EUDR 10.2)

**Tabella 3: Elenco degli indicatori di rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano prodotti da aree in cui si è verificata la deforestazione e/o il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020**

<p>i. Il <b>prodotto interessato</b> è stato consegnato con una <b>dichiarazione PEFC-EUDR</b> e informazioni aggiuntive come da capitolo 5, da un <b>fornitore</b> che possiede un <b>certificato riconosciuto PEFC</b> con il modulo <b>DDS PEFC EUDR</b> nel suo campo di applicazione e che ha implementato la <b>DDS PEFC EUDR</b> per lo specifico <b>prodotto interessato</b>.</p> <p><b>Esempio:</b> PEFC-EUDR X% certificato PEFC</p>
<p>ii. Il <b>prodotto interessato</b> proviene da un <b>paese di produzione</b>, o da parti di esso, in cui non vi è una prevalenza di <b>deforestazione</b> o <b>degrado forestale</b> e per il quale la Commissione europea assegna un <b>livello di rischio paese</b> basso.</p> <p>(Fonte: EUDR 13.1)</p>
<p>iii. Il <b>prodotto interessato</b> è stato consegnato con una dichiarazione valida di certificazione 100% PEFC, da un titolare di certificato PEFC SFM certificato in base a uno standard approvato dal PEFC e adattato all'EUDR.</p> <p><b>Nota:</b> man mano che gli standard approvati dal PEFC saranno adattati all'EUDR, saranno disponibili sul <b>sito web del PEFC</b>.</p>
<p>iv. Il <b>prodotto interessato</b> è stato dichiarato come pienamente certificato in base a uno schema di certificazione forestale adattato all'EUDR (diverso da uno standard approvato dal PEFC), supportato da un certificato valido rilasciato da un organismo di certificazione terzo e fornito con un <b>numero di riferimento</b>. L'<b>organizzazione</b> deve dimostrare l'adattamento all'EUDR dello schema di certificazione forestale.</p>
<p>v. Un <b>prodotto interessato</b> per il quale l'<b>organizzazione</b> ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ha ottenuto la <b>geolocalizzazione</b> degli <b>appezzamenti di terreno</b>, e la data o l'intervallo di tempo della produzione, in cui è stato <b>prodotto il prodotto interessato</b>, e</li><li>b) verificato queste informazioni per dimostrare che il <b>prodotto interessato</b> non proviene da un'area in cui si è verificata la <b>deforestazione</b> e/o il <b>degrado forestale</b> dopo il 31 dicembre 2020, e</li><li>c) ha registrato le prove.</li></ul>

### 6.3 Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività non conformi alla legislazione del Paese di produzione

**6.3.1** L'**organizzazione** può classificare i **prodotti interessati** come privi di **rischio** o **con rischio trascurabile** di provenire da attività non conformi alla **legislazione del Paese di produzione**, se si applica uno qualsiasi degli indicatori di cui alla Tabella 4.

(Fonte: basato su EUDR 10.2)

**Tabella 4: Indicatori di rischio nullo o trascurabile di non conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione**

<p>i. Il <b>prodotto interessato</b> è stato consegnato con una <b>dichiarazione PEFC-EUDR</b> e informazioni aggiuntive come da capitolo 5, da un <b>fornitore</b> che possiede un <b>certificato riconosciuto PEFC</b> con questa <b>DDS PEFC EUDR</b> nel suo campo di applicazione e che ha implementato la <b>DDS PEFC EUDR</b> per lo specifico <b>prodotto interessato</b>.</p> <p><b>Esempio:</b> PEFC-EUDR X% certificato PEFC</p>
<p>ii. Il <b>prodotto interessato</b> proviene da un <b>paese di produzione</b>, o da parti di esso, in cui non vi è una prevalenza di <b>deforestazione</b> o <b>degrado forestale</b> e per il quale la Commissione europea assegna un <b>livello di rischio paese</b> basso.</p> <p>(Fonte: EUDR 13. 1)</p>
<p>iii. Il <b>prodotto interessato</b> è stato consegnato con una dichiarazione valida di certificazione 100%PEFC, da un titolare di certificato PEFC SFM certificato in base a uno standard approvato dal PEFC e adattato all'EUDR.</p> <p><b>Nota:</b> man mano che gli standard approvati dal PEFC saranno adattati all'EUDR, saranno disponibili sul <b>sito web del PEFC</b>.</p>
<p>iv. Un <b>prodotto interessato</b> che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che è coperto da una licenza FLEGT valida di un sistema di licenze operativo è considerato conforme all'articolo 3, lettera b), dell'EUDR.</p> <p>(Fonte: EUDR 10.3)</p>
<p>v. Il <b>prodotto interessato</b> è stato dichiarato come pienamente certificato in base a uno schema di certificazione forestale adattato all'EUDR (diverso da uno standard approvato dal PEFC), supportato da un certificato valido rilasciato da un organismo di certificazione terzo e fornito con un <b>numero di riferimento</b>. L'<b>organizzazione</b> deve dimostrare l'adattamento all'EUDR dello schema di certificazione forestale.</p>

**6.3.2** Se non si applica nessuno degli indicatori della Tabella 4, l'**organizzazione** può classificare i **prodotti interessati** come privi di **rischio o con rischio trascurabile** di provenire da attività non conformi alla **legislazione pertinente del paese di produzione**, se si applicano tutti gli indicatori della Tabella 5.

(Fonte: basato su EUDR 10.2)

**Tabella 5: Indicatori supplementari di rischio nullo o trascurabile di non conformità alla legislazione del paese di produzione**

- i. L'assenza delle preoccupazioni elencate di seguito per il **prodotto interessato** in relazione al **paese di produzione** o a parti di esso:
- a) Livello di corruzione.
  - b) Prevalenza della falsificazione di documenti e dati.
  - c) Specie arboree incluse nel **prodotto interessato** note per la prevalenza di attività coperte dal termine **fonti controverse** (PEFC ST 2002, 3.7(a) o (b)) nel Paese/regione, o attività non conformi all'EUDR.
  - d) Mancanza di:
    - I. forze dell'ordine
    - II. protezione dell'ambiente
    - III. norme relative alle foreste, compresa la gestione forestale e la conservazione della biodiversità, se direttamente collegate alla raccolta, e/o basso livello di governance forestale e di applicazione della legge

*Fonte: EUDR 2.40 (b), (c); EUDR 10.2(h)*
  - e) Violazione di:
    - I. diritti di uso del suolo
    - II. diritti di terzi
    - III. diritti del lavoro

**Nota:** le **organizzazioni** possono prendere in considerazione gli obblighi in materia di diritti del lavoro riconosciuti a livello internazionale, come la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998).

    - IV. diritti umani internazionali

*Fonte: EUDR 2.40(a), (d), (e), (f)*
  - f) Presenza di:
    - I. conflitto armato o commercio di **legname di guerra**
    - II. sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione Europea
    - III. violazioni di norme fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali

*Fonte: EUDR 10.2 (h), 2.40 (h), PEFC ST 2002, 3.7.h*
- ii. Il **prodotto in questione** proviene da un **paese di produzione** in cui non sono presenti Popolazioni Indigene. Se nel **paese di produzione**, o in parti di esso, sono presenti popolazioni indigene, si applicherà quanto segue:
- a) Esistono consultazioni e cooperazione in buona fede con le popolazioni indigene del **paese di produzione** o di parti di esso.
  - b) Assenza di rivendicazioni debitamente motivate da parte delle popolazioni indigene, basate su informazioni oggettive e verificabili, relative all'uso o alla proprietà dell'area utilizzata per la produzione del **bene interessato**.
  - c) Il principio del consenso libero, preventivo e informato (FPIC), anche come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

**Nota:** la lettera c) deve essere intesa nel contesto delle leggi pertinenti applicabili nel **paese di produzione** relative allo status giuridico dell'area di produzione.

Fonte: EUDR 10.2 (c), (d), (e)

**6.4 Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività in cui la capacità della foresta di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso sostenibile a lungo termine, o siano presenti alberi geneticamente modificati.**

**6.4.1** L'**organizzazione** può classificare i **prodotti interessati** consegnati con una dichiarazione di catena di custodia PEFC da un **fornitore** in possesso di un **certificato riconosciuto PEFC** come privi di **rischio** o **con rischio trascurabile** di provenire da attività in cui la capacità della **foresta** di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine, o che siano presenti **alberi geneticamente modificati**.

**6.4.2** Per i **prodotti interessati** che non sono consegnati con una dichiarazione di catena di custodia PEFC da un **fornitore** in possesso di un **certificato riconosciuto PEFC**, l'**organizzazione** può classificare il **prodotto interessato** come avente un **rischio** nullo o **trascurabile** di provenire da attività in cui la capacità della **foresta** di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine, o che siano presenti **alberi geneticamente modificati**, se si applicano tutti gli indicatori di cui alla Tabella 6.

**Tabella 6: Indicatori per il rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati provengano da attività in cui non è mantenuta la capacità della foresta di produrre prodotti e servizi su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso sostenibile, o sono presenti alberi geneticamente modificati**

i. Attività in cui viene mantenuta la capacità della **foresta** di produrre una serie di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile o i livelli di raccolta non superano un tasso sostenibile a lungo termine.

**Esempio:** Fonte di dati in cui è possibile verificare questo aspetto: Valutazione delle risorse forestali della FAO, STIX, UNECE, Agenzia europea dell'ambiente o Tendenze forestali.

ii. Secondo i dati pubblicamente disponibili, gli organismi geneticamente modificati di origine forestale e arborea non sono **prodotti** nel Paese/regione e non sono immessi sul mercato.

**Nota:** questi indicatori corrispondono agli elementi (b) e (i) della definizione di **fonti controverse**, PEFC ST 2002, 3.7.

## 6.5 Valutazione del rischio che i prodotti interessati siano mescolati con fonti controverse e/o prodotti non conformi a livello di catena di approvvigionamento

**6.5.1** L'**organizzazione** può classificare i **prodotti interessati** come privi di **rischio** o a **rischio trascurabile** di essere mescolati con materiale proveniente da **fonti controverse e/o prodotti non conformi** a livello di catena di approvvigionamento se non si applica nessuno degli indicatori della Tabella 7.

(Fonte: basato su EUDR 10. 2)

**Tabella 7: Elenco degli indicatori di rischio significativo a livello di catena di approvvigionamento**

<p>i. Rischio di elusione dell'EUDR o rischio di essere mescolati con <b>prodotti interessati</b> di origine sconosciuta o materiale proveniente da <b>fonti controverse e/o prodotti non conformi</b>. (Fonte: EUDR 10.2(j), PEFC ST 2002)</p>
<p>ii. Complessità della catena di fornitura interessata. (Fonte: EUDR 10.2(i))</p>
<p>iii. Fase di lavorazione del <b>prodotto interessato</b>, in particolare, difficoltà nel collegare il <b>prodotto interessato</b> all'<b>appezzamento di terreno</b> in cui i <b>prodotti interessati</b> sono stati <b>prodotti</b>. (Fonte: EUDR 10.2(i))</p>
<p>iv. Informazioni sulla storia di non conformità con le fonti illegali secondo la definizione del PEFC per le <b>fonti controverse</b> (PEFC ST 2002, 3.7.a), con l'EUDR o con la relativa legislazione, da parte delle <b>organizzazioni</b> lungo la relativa catena di approvvigionamento. (Fonte: EUDR, 10.2(l))</p>

## 7. Motivate Preoccupazioni

- 7.1** Se l'**organizzazione** ottiene o viene a conoscenza di informazioni rilevanti, anche come risultato della valutazione del rischio (capitolo 6) e comprese le **motivate preoccupazioni dall'EUDR** presentate ai sensi dell'articolo 31 dell'EUDR, che indicherebbero il rischio che il **prodotto interessato** provenga da **fonti controverse (motivate preoccupazioni)**, non sia conforme all'EUDR o che l'EUDR sia aggirato (**motivate preoccupazioni dall'EUDR**), l'**organizzazione** deve affrontarle come previsto dal capitolo 6 e dal capitolo 8.  
*(Fonte: EUDR 13.2)*
- 7.2** Per quanto riguarda le **motivate preoccupazioni dall'EUDR**, se un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non-PMI** ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti che indicano il rischio che il **prodotto interessato** non sia conforme all'EUDR o che l'EUDR sia aggirato, l'**organizzazione** comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'**autorità competente**.  
*(Fonte: EUDR 13.2)*
- 7.3** L'**organizzazione** deve garantire che le **motivate preoccupazioni** e le **motivate preoccupazioni dell'EUDR** siano indagate tempestivamente, a partire da non più di dieci giorni lavorativi dall'identificazione delle preoccupazioni.
- 7.4** Se un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non-PMI** ottiene o viene a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, tra cui **motivate preoccupazioni sull'EUDR**, che indicano che un **prodotto interessato** che ha immesso o reso disponibile **sul mercato dell'Unione** rischia di non essere conforme all'EUDR, l'**organizzazione** informa immediatamente le **autorità competenti** degli **Stati membri** in cui ha **impresso o reso disponibile il prodotto interessato sul mercato dell'Unione**, nonché gli **operatori commerciali** a cui ha fornito il **prodotto interessato**. In caso di esportazioni, l'**operatore** informa l'**autorità competente** dello **Stato membro** che è il **paese di produzione**.  
*(Fonte: EUDR 4.5)*
- 7.5** Se un'**organizzazione** definita come **commerciante di PMI** ottiene o viene a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, comprese **motivate preoccupazioni sull'EUDR**, che indicano che un **prodotto interessato** che **ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione** rischia di non essere conforme all'EUDR, l'**organizzazione** informa immediatamente le **autorità competenti** degli **Stati membri** in cui il **prodotto interessato** è stato **messo a disposizione sul mercato dell'Unione**, nonché i **commercianti** a cui ha fornito il **prodotto interessato**.  
*(Fonte: EUDR 5.5)*

## 8. Mitigazione del rischio

### 8.1 Generale

**8.1.1** Ad eccezione del caso in cui una valutazione del rischio effettuata in conformità al capitolo 6 riveli che non vi è alcun **rischio** o **rischio trascurabile** che i **prodotti interessati** siano **prodotti non conformi**, l'**organizzazione**, prima di attuare il metodo della catena di custodia PEFC, deve adottare procedure e misure di mitigazione del rischio che siano adeguate per ottenere un **rischio** nullo o **trascurabile**.

(Fonte: EUDR 11.1)

**8.1.2** Le procedure o le misure possono includere uno dei seguenti elementi:

- a) richiedere informazioni, dati o documenti supplementari (Fonte: EUDR 11.1(a)): EUDR 11.1(a)
- b) effettuare indagini o audit indipendenti (Fonte: EUDR 11.1(b)): EUDR 11.1(b)
- c) altre misure relative agli obblighi di informazione di cui al capitolo 5 (Fonte: EUDR, 11.1.(c))

**8.1.3** Tali procedure e misure possono anche includere il sostegno ai **fornitori** dell'organizzazione per raggiungere la conformità con l'EUDR, in particolare ai piccoli proprietari, attraverso lo sviluppo di capacità e investimenti.

(Fonte: EUDR 11.1)

**8.1.4** L'**organizzazione** deve disporre di politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per mitigare e gestire efficacemente i rischi identificati. Tali politiche, controlli e procedure devono includere:

- a) Pratiche di gestione del rischio, rendicontazione, tenuta dei registri, controllo interno e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non appartenente a una PMI** (cfr. anche 4.2.2).
- b) Una funzione di audit indipendente per verificare le politiche, i controlli e le procedure interne di cui al punto 8.1.4.a) per un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non-PMI**.

(Fonte: EUDR 11.2)

**8.1.5** Le decisioni dell'organizzazione in merito alle procedure e alle misure di mitigazione del rischio devono essere documentate e riviste almeno su base annuale.

(Fonte: EUDR 11.3)

**8.1.6** Un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non-PMI** deve mettere a disposizione delle **autorità competenti**, su richiesta, le proprie decisioni in merito alle procedure e alle misure di riduzione del rischio.

(Fonte: EUDR 11.3)

**8.1.7** Un'**organizzazione** definita come **operatore e/o commerciante non-PMI** deve essere in grado di dimostrare come sono state prese le decisioni sulle sue procedure e misure di mitigazione del rischio.

(Fonte: EUDR 11.3)

### 8.2 Richiesta di informazioni, dati e documenti supplementari

**8.2.1** L'**organizzazione** deve richiedere a tutti i **fornitori** che effettuano forniture con **rischio significativo** di:

- a) fornire all'**organizzazione** tutte le informazioni dettagliate di cui ai punti 4.3 e 5.1.2, nonché eventuali dati e documenti aggiuntivi sull'intera catena di fornitura e sull'area di produzione di origine della fornitura.

- b) Consentire all'**organizzazione** di effettuare un audit di seconda parte o di terzi sulle operazioni del fornitore e sulle operazioni dei precedenti **fornitori** della catena.

**Nota:** queste procedure possono essere garantite da accordi contrattuali o da un'autodichiarazione scritta del **fornitore**.

**8.2.2** Le informazioni fornite dal **fornitore** devono consentire all'**organizzazione** di pianificare ed eseguire gli audit.

### 8.3 Audit

**8.3.1** Le procedure e le misure di mitigazione del rischio dell'**organizzazione** devono includere gli audit dei **fornitori** che consegnano forniture a **rischio significativo** quando la documentazione fornita e riesaminata non fornisce sufficiente fiducia che il **prodotto interessato** non provenga da **fonti controverse** e/o da **prodotti non conformi**. Gli audit possono essere condotti dall'**organizzazione** stessa (audit di seconda parte) o da una terza parte per conto dell'**organizzazione**.

**8.3.2** L'**organizzazione** deve dimostrare che il personale che esegue gli audit ha una conoscenza e una competenza sufficiente dell'EUDR, della **DDS PEFC EUDR**, degli usi commerciali, culturali e sociali locali e dei trattati, delle convenzioni, della legislazione, della governance e dell'applicazione della legge applicabili all'origine delle forniture con **rischio significativo** e al/i rischio/i identificato/i.

**8.3.3** L'**organizzazione** deve determinare un campione di forniture a **rischio significativo** consegnate dal **fornitore** da verificare. La dimensione del campione annuale deve essere almeno la radice quadrata del numero di forniture a **rischio significativo** per un anno:  $(y=\sqrt{x})$ , arrotondata al numero intero più vicino. Se gli audit precedenti si sono dimostrati efficaci nel raggiungere l'obiettivo del presente documento, la dimensione del campione può essere ridotta a  $y=0,8 \sqrt{x}$ , arrotondata al numero intero superiore.

### 8.4 Misure correttive

**8.4.1** Come parte delle politiche, dei controlli e delle procedure per gestire efficacemente i rischi identificati, l'**organizzazione** deve includere procedure per l'attuazione di misure correttive per i **fornitori** che consegnano forniture con **rischi significativi**.

**8.4.2** La gamma di misure correttive si baserà sull'entità e sulla gravità del rischio e prenderà in considerazione l'annullamento o la sospensione di qualsiasi contratto o ordine per i **prodotti interessati** fino a quando il **fornitore** non sarà in grado di dimostrare che sono state attuate le misure di mitigazione del rischio appropriate.

## 9. Presentazione e pubblicazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta

### 9.1 Presentazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta

**9.1.1** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** deve presentare una **dichiarazione di dovuta diligenza** relativa al **prodotto interessato** all'**autorità competente** degli **Stati membri** in cui il **prodotto in questione** sarà **impresso** o **reso disponibile**, o esportato dal **mercato dell'Unione**, attraverso il **sistema di informazione dell'UE**, prima di **immettere il prodotto interessato sul mercato dell'Unione** o di esportarlo.

*(Fonte: EUDR 4.2 e EUDR 5.2)*

**9.1.2** L'**organizzazione** deve, su richiesta, fornire al proprio **cliente PEFC**, o a un'altra **organizzazione** più a valle della catena di fornitura del **prodotto interessato**, tutte le informazioni necessarie a dimostrare che la **DDS PEFC EUDR** è stata esercitata e che non è stato riscontrato alcun **rischio** o un **rischio trascurabile**, compresi i **numeri di riferimento** delle **dichiarazioni di dovuta diligenza** associate a tali prodotti, se del caso.

*(Fonte: EUDR 4.7)*

**9.1.3** La **dichiarazione di dovuta diligenza** può essere presentata da un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** o dal suo **rappresentante autorizzato**. In ogni caso, un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** mantiene la propria responsabilità per la conformità all'EUDR.

*(Fonte: EUDR 4.3)*

**9.1.4** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non PMI** deve conservare la **dichiarazione di dovuta diligenza** per almeno cinque anni dalla data di inserimento nel **Sistema d'Informazione UE**.

*(Fonte: EUDR 4.3)*

**9.1.5** Un'**organizzazione** definita come **commerciante di PMI** conserva i **numeri di riferimento** associati al **prodotto interessato** per almeno cinque anni dalla data di **messa a disposizione sul mercato dell'Unione** e fornisce tali informazioni alle **autorità competenti** su richiesta.

*(Fonte: EUDR 5.4)*

**9.1.6** La **dichiarazione di Diligenza Dovuta** deve contenere almeno le informazioni specificate nell'Appendice 1.

### 9.2 Relazione sul Sistema di Diligenza Dovuta e pubblicazione

**9.2.1** Un'**organizzazione** definita come **operatore non-PMI** e/o **commerciante non-PMI** deve, su base annuale, riferire pubblicamente nel modo più ampio possibile, anche via Internet, sulla propria **DDS PEFC EUDR**, comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi EUDR.

*(Fonte: EUDR 12.3)*

**9.2.2** Il rapporto **PEFC EUDR DDS** dell'organizzazione deve includere le seguenti informazioni relative al **prodotto interessato**:

- a) Una sintesi delle informazioni descritte nei requisiti 4.4.1 e 5.1.2 (a) e (b)
- b) Le conclusioni della valutazione del rischio effettuata come da capitolo 6 e le misure di riduzione del rischio intraprese come da capitolo 8, nonché una descrizione delle informazioni e delle prove ottenute e utilizzate per valutare il rischio.
- c) Ove applicabile, una descrizione del processo di consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri detentori di diritti di proprietà consuetudinaria o delle organizzazioni della società civile presenti nell'area di produzione delle **materie prime** e dei **prodotti interessati**.

(Fonte: EUDR 12.4)

**9.2.3** Un'**organizzazione** definita come **operatore** e/o **commerciante non-PMI** che rientra anche nell'ambito di applicazione di altri atti giuridici dell'Unione europea che stabiliscono requisiti in materia di Diligenza Dovuta della catena del valore può adempiere ai propri obblighi di rendicontazione del **PEFC EUDR DDS** includendo le informazioni richieste di cui al requisito 9.2.2 di cui sopra, quando si riferisce nel contesto di tali altri atti giuridici dell'Unione.

(Fonte: EUDR 12.3)

**Nota:** tra gli esempi di altri atti giuridici riguardanti la Diligenza Dovuta della catena del valore vi sono la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

## 10. Nessuna immissione sul mercato

- 10.1** I **prodotti interessati** provenienti da fonti sconosciute, e/o **fonti controverse** e/o **prodotti non conformi** non devono essere inclusi in un **gruppo di prodotti PEFC** per il quale viene implementata la presente **DDS PEFC EUDR**.
- 10.2** I **prodotti non conformi** non possono essere **immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione** o esportati.  
*(Fonte: EUDR 3)*
- 10.3** Se l'**organizzazione** è a conoscenza del fatto che i **prodotti interessati** non coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione provengono da fonti illegali (definizione di **fonti controverse**, PEFC ST 2002, 3.7.a) e/o non sono stati **prodotti** in conformità alla **legislazione pertinente del paese di produzione** (definizione 3.39), i **prodotti interessati** non devono essere immessi sul mercato.
- 10.4** Nel caso in cui l'**organizzazione** abbia ricevuto **motivate preoccupazioni** e/o **motivate preoccupazioni dell'EUDR** sul fatto che i **prodotti interessati** non coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione provengano da fonti illegali (definizione di **fonti controverse**, PEFC ST 2002, 3.7.a) e/o non siano stati **prodotti** in conformità con la **legislazione pertinente del paese di produzione** (definizione 3.39), il **prodotto interessato** non deve essere immesso sul mercato fino a quando le preoccupazioni non saranno state risolte in conformità con il capitolo 7.

## Appendice 1 (normativa), Contenuto della dichiarazione di dovuta diligenza, come da Allegato 2 dell'EUDR .

Le informazioni devono essere contenute nella **dichiarazione di dovuta diligenza** in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, dell'EUDR:

1. Nome, indirizzo dell'operatore e/o dell'operatore non PMI e, nel caso di **merci e prodotti pertinenti** che entrano o escono dal **mercato dell'Unione**, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Codice del sistema armonizzato, descrizione in chiaro, compresa la denominazione commerciale e, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità del **prodotto in questione** che l'**operatore e/o l'operatore commerciale non-PMI** intende immettere o rendere disponibile sul **mercato dell'Unione** o esportare. Per i **prodotti interessati** che entrano o escono dal **mercato dell'Unione**, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o uno scarto percentuale o, se del caso, il volume o il numero di articoli. Un'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo coerente per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato a cui si fa riferimento nella **dichiarazione di diligenza**.
3. **Paese di produzione e geolocalizzazione** di tutti gli **appezzamenti di terreno** in cui sono stati **prodotti i prodotti interessati**. Per i **prodotti interessati** che contengono o sono stati realizzati utilizzando bovini e per tali **prodotti interessati** che sono stati alimentati con **prodotti interessati**, la **geolocalizzazione** si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono stati allevati i bovini. Se il **prodotto interessato** contiene o è stato realizzato utilizzando **prodotti di base interessati prodotti** in diversi **appezzamenti di terreno**, la **geolocalizzazione** di tutti gli **appezzamenti di terreno** deve essere inclusa in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).
4. Per gli **operatori e/o i commercianti non PMI** che fanno riferimento a una **dichiarazione di dovuta diligenza** esistente ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, dell'EUDR, il **numero di riferimento** di tale **dichiarazione di dovuta diligenza**.
5. Il testo: "Presentando la presente **dichiarazione di dovuta diligenza**, l'**operatore e/o l'operatore non-PMI** conferma che è stata effettuata la dovuta diligenza in conformità al Regolamento (UE) 2023/1115 e che non è stato riscontrato alcun **rischio**, o un rischio **trascurabile**, che i **prodotti interessati** non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale Regolamento".
6. Firma nel seguente formato:

Firmato in nome e per conto di:

Data:

Nome e funzione: Firma: